

Deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2017, n. 211 - 28166

Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a) e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie").

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie") ed in particolare l'articolo 7, comma 2, lettera a) nella parte in cui prevede l'erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni, nonché l'articolo 10, che attribuisce alla competenza del Consiglio regionale la definizione, con propria deliberazione, delle misure, dei soggetti beneficiari, dei criteri, delle entità e delle modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale stessa;

ritenuto opportuno, tenendo conto della destinazione dei beni confiscati assegnati ai comuni piemontesi ed in coerenza con la programmazione regionale in materia di politiche sociali, di accoglienza e cittadinanza e di politiche giovanili, procedere all'assegnazione ed erogazione di contributi ai comuni del Piemonte sedi di beni confiscati alle mafie che ne faranno richiesta, a seguito di pubblicazione di apposito bando per un importo complessivo di euro 200.000,00;

valutato altresì opportuno che gli obiettivi del bando, come meglio dettagliato in allegato, riguardino i seguenti ambiti di attività sociale cui è destinato il bene confiscato:

- Emergenza abitativa;
- Progetti socio assistenziali ed educativi;
- Accoglienza rifugiati.

vista la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2017, n. 2-5388 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

acquisito il parere favorevole espresso a maggioranza dalla I commissione permanente in data 24 luglio 2017

d e l i b e r a

- di approvare le modalità di attuazione per l'ammissione ai contributi per il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie"), riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che è demandata alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale l'approvazione del bando per l'erogazione dei contributi ai comuni del Piemonte per il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati di cui al punto precedente;

- di prendere atto che alla copertura finanziaria del bando, nei limiti di euro 200.000,00, si fa fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo 153159 della missione 01, programma 01.11, del bilancio finanziario di previsione per l'anno 2017, prendendo altresì atto che è autorizzata la gestione sullo stanziamento 2017 del capitolo 153159 per l'importo di euro 200.000,00 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Allegato A

Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi dei comuni del Piemonte per il recupero dei beni confiscati previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2007.

1. Soggetti ammissibili a contributo

Comuni assegnatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata alla data di presentazione della domanda.

Sono altresì ammesse le domande dei comuni che hanno in corso le procedure di assegnazione del bene, purché le stesse si esauriscano entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. Spese per le quali possono essere riconosciuti i contributi

- spese connesse al recupero o all'adeguamento di beni volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni immobili confiscati;
- spese relative a progetti sociali nei beni immobili confiscati destinati a fini sociali.

3. Entità del contributo concedibile e del cofinanziamento

Ciascun intervento potrà contemplare spese relative al punto a) o al punto b) o ad entrambe in maniera integrata.

Il contributo è concedibile in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili e comunque non potrà essere superiore ad euro 50.000,00 per ciascun intervento.

I comuni potranno presentare domanda relativa a più interventi, a condizione che essi siano relativi a beni differenti. Non possono essere utilizzate a co-finanziamento delle medesime spese altre fonti di finanziamento regionali.

4. Obiettivi e ambiti di attività sociale cui è destinato il bene

- Emergenza abitativa: genitori separati, donne vittime di violenza, famiglie in stato di disagio ed altri;
- progetti socio assistenziali ed educativi: promozione e sostegno alla famiglia e ai minori, tutela degli anziani e disabili, presidio del territorio con punti di accoglienza e di informazione, agricoltura sociale ed altri;
- accoglienza rifugiati.

5. Criteri di valutazione

Le istanze di contributo saranno valutate secondo i seguenti criteri generali, con un punteggio da 0 a 100 da attribuirsi nel relativo bando, secondo quanto di seguito specificato :

- a) qualità tecnica del progetto: ottimizzazione del budget, coerenza con gli obiettivi del bando, elementi innovativi del progetto, definizione di azioni e risultati attesi: fino a 30 punti;
- b) capacità del progetto di aumentare la consapevolezza e conoscenza del valore del riutilizzo del bene, anche grazie al numero dei beneficiari diretti e indiretti, come ad esempio il caso di un centro sociale che ha funzione di aggregazione, attraverso la quale si diffonda la conoscenza che il bene confiscato è riutilizzato a fini sociali: fino a 20 punti;
- c) continuità del progetto dopo il finanziamento: fino a 20 punti;

- d) cofinanziamento del progetto da parte di soggetti diversi dall'amministrazione regionale: fino a 20 punti;
- e) non sussistenza di pendenza di rendicontazione nei confronti dell'amministrazione regionale per precedenti contributi erogati ai sensi della l.r. 14/22007: fino a 10 punti.

(omissis)